



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale 08 - Lavori Pubblici e Protezione Civile  
Unità Operativa Dirigenziale 08 - Servizio Sismico

---

**LINEE GUIDA PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DELLE FUNZIONI,  
IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO,  
CHE RISULTANO TRASFERITE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4-BIS  
DELLA LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 1983 E SS.MM.II.**

---

Le presenti linee guida intendono fornire, agli Uffici degli enti comunali che – in forma singola, associata o in unione di comuni – risultano destinatari del trasferimento di attività e funzioni ai sensi dell'art.4-bis della L.R. 9/83 s.m.i. (nel seguito: enti destinatari del trasferimento), alcune indicazioni utili per la corretta e uniforme applicazione delle norme regionali vigenti in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.

All'occorrenza, le linee guida saranno dettagliate e integrate con provvedimento-circolare del Dirigente del Servizio Sismico regionale – Unità Operativa Dirigenziale 53-08-08.

**1. PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA**

E' disciplinato dall'art.2, co.10 e dall'art.4-bis, co.2 e 4 della L.R.9/83, oltre che dal regolamento regionale n.4/10 s.m.i.; in particolare:

**1.1.** (cfr. art.4-bis, co.4, 1°per., L.R.9/83) la **commissione** nominata ai sensi del co.3 fornisce al responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente destinatario del trasferimento, all'esito dell'esame e dell'attività istruttoria prevista al co.2, un «*parere obbligatorio e motivato* (n.d.r.: peraltro, non vincolante) *in ordine all'idoneità progettuale*»; tale parere, evidentemente:

- a) deve essere successivamente esaminato dal tecnico dell'ente che è stato incaricato dell' "istruttoria tecnica" sulla denuncia dei lavori (cioè l'istruttoria riguardante la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti – cfr. art.2, co.10, L.R.9/83 e art.5, co.3, Reg.4/10 s.m.i.), la quale dovrà tenere conto – eventualmente, anche discostandosene – pure delle risultanze di tale parere;
- b) deve essere oggetto delle argomentazioni in base alle quali il dipendente dell'ente, incaricato del ruolo di responsabile del procedimento (ai sensi della L.241/90 s.m.i.), all'esito dell' "istruttoria amministrativa" (cioè l'istruttoria

riguardante la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori – cfr. art.2, co.10, L.R.9/83 e art.5, co.3, Reg.4/10 s.m.i.) e dell’ “istruttoria tecnica”, e tenuto conto delle eventuali integrazioni pervenute, propone al dipendente dell’ente che risulta titolare del provvedimento di rilasciare o denegare l’autorizzazione sismica, in accordo – o eventualmente in disaccordo – con il parere della commissione sismica;

- 1.2.** (cfr. art.4-bis, co.4, 2°per., L.R.9/83) il dipendente dell’ente che risulta **titolare del provvedimento**, una volta che la “pratica” gli sia stata trasmessa (vale a dire, quando il responsabile del procedimento gli avrà trasmesso la proposta di provvedimento), ha 15 giorni per rilasciare o denegare l’autorizzazione sismica;
- 1.3.** (cfr. art.5 Reg.4/10 s.m.i.) restano ferme, anche per gli enti destinatari del trasferimento, le disposizioni del regolamento regionale sul procedimento di rilascio dell’autorizzazione sismica, compreso il **termine di 60 giorni** per la conclusione del procedimento; tali disposizioni, insieme con tutte le altre della L.R.9/83 e del Reg.4/10 s.m.i., non possono essere derogate dall’ente destinatario del trasferimento, a cui resta la facoltà (ribadita ai punti 9 e 10 della D.G.R.161/12) di disciplinare, con propria regolamentazione, solamente gli aspetti non diversamente disciplinati con dette norme regionali (sia quelle attualmente vigenti, sia quelle che saranno in futuro emanate).

## **2. ALTRI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

La disciplina degli altri procedimenti amministrativi che rientrano nella competenza degli enti destinatari del trasferimento (rilascio del deposito sismico, controllo sulla progettazione, controllo sulla realizzazione, deposito della relazione a strutture ultimate - R.S.U., deposito degli atti di collaudo, voltura di provvedimento sismico, ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori, ricezione della valutazione della sicurezza) non è interessata dall’art.4-bis della L.R.9/83: tali procedimenti, pertanto, devono continuare ad essere svolti – anche da parte dei predetti enti – nel rispetto delle vigenti norme regionali (L.R.9/83 s.m.i., regolamento reg.le di attuazione n.4/2010, norme collegate e loro successive modificazioni o integrazioni).

## **3. ULTERIORI INCOMBENZE**

Tra le ulteriori incombenze, oltre a quelle già affidate ai comuni per legge (L.R.9/83 s.m.i. e relativo regolamento reg.le di attuazione n.4/2010) risultano anche:

- 3.1.** l’invio, all’Ufficio del Genio Civile, degli elaborati di cui all’art.4-bis, co.5, della L.R.9/83 s.m.i., come precisato dalla D.G.R.161/12 – punto 11  
(vale a dire, per ogni provvedimento: -a- il provvedimento sismico rilasciato, -b- l’elaborato di progetto e -c- una specifica dichiarazione, resa dal titolare del provvedimento, dai quali si evinca che i lavori riguardano opere che non restano di competenza degli Uffici del Genio Civile);
- 3.2.** l’invio delle segnalazioni previste all’art.6, co.1, 2° per., della L.R.9/83 s.m.i.

(segnalazioni, all'Ordine o Collegio Professionale di appartenenza del collaudatore, della mancata o ritardata trasmissione del processo verbale di cui al 1° per.);

- 3.3.** l'invio, da parte dell'ente destinatario del trasferimento (o, comunque, da parte del comune o di altro soggetto di cui all'art.103 del D.P.R.380/01 s.m.i.), delle denunce all'Autorità Giudiziaria e al Genio Civile previste all'art.6, co.2, 1° per., della L.R.9/83 s.m.i.;
- 3.4.** l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art.6, co.5, 1° per., della L.R.9/83 s.m.i. e il rispetto di quanto prescritto al 3° per.;
- 3.5.** la corretta conservazione di tutta la documentazione, che – senza limiti di tempo – deve essere sempre disponibile, per soddisfare richieste di accesso dell'Autorità Giudiziaria e di chiunque ne abbia titolo (soggetto pubblico o privato).